

# Estatto dal decreto legislativo n° 40 del 28 febbraio 2021

Testo in vigore dal: 3-4-2021

[attiva riferimenti normativi](#)

## Art. 26

### Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)